



## IN QUESTO NUMERO

- **Autorità Anticorruzione:** Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei Consorzi di bonifica.
- **Corte dei Conti Lombardia:** Il servizio di erogazione dell'assistenza educativa e scolastica soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la l. 8 novembre 2000, n. 328 e non a quelle del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - parere n. 169 del 22 aprile 2015.
- **Consiglio di Stato:** Sull'illegittimità degli affidamenti di servizi ulteriori non contemplati dalla convenzione Consip - Sentenza n. 1908 del 14 aprile 2015 (sez. III).
- **Ministero dell'Interno:** Chiarimenti in ordine alla cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio- Circolare n. 6 del 24 aprile 2015.
- **Ragioneria generale dello Stato:** conto annuale 2014 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - Circolare n. 17 del 24 aprile 2015.

Autorità Anticorruzione: Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei Consorzi di bonifica.

Con Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 22 aprile 2015, si precisa che i Consorzi di bonifica, da considerarsi nel novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da questa nominati, sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal P.N.A. e dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, e, pertanto, sono destinatari dell'obbligo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Codice di comportamento e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI).

Sono, altresì, tenuti alla pubblicazione di detti atti sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Inoltre fra gli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, vi è la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il cui nominativo deve essere comunicato a ANAC utilizzando esclusivamente il Modulo\_ANAC\_Nomina\_RPC, disponibile sul sito dell'Autorità, sezione Servizi/Servizi on

line Nomina dei RPC-RT, compilato digitalmente in ogni suo campo e inviato esclusivamente alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it.

Ulteriori informazioni su:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6111](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6111)

Corte dei Conti Lombardia: Il servizio di erogazione dell'assistenza educativa e scolastica soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la l. 8 novembre 2000, n. 328 e non a quelle del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - parere n. 169 del 22 aprile 2015.

La Corte dei Conti della Lombardia si è espressa in relazione ad un quesito posto da un ente locale circa la compatibilità fra due sistemi normativi:

- da un lato l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n.328 che individua nel sistema di accreditamento una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici fra fornitori, committenti e utenti del sistema di assistenza sociale;
- dall'altro, l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 che prescrive il meccanismo aggregatore per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia, quale

- alternativa obbligata al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) o agli strumenti elettronici di acquisto per beni, forniture e servizi gestiti da Consip S.p.A.

La sanzione per i comuni inadempienti al ricorso alle suddette centrali di committenza, consiste in una sorta di blocco delle procedure di negoziazione derivante dall'impossibilità per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di rilasciare il codice identificativo di gara o "CIG".

Secondo la Corte occorre innanzitutto osservare che rispetto all'elaborazione del quesito, è mutato il periodo di entrata in vigore della normativa in tema di acquisizione di beni, lavori e di servizi.

Infatti, l'entrata in vigore delle succitate disposizioni è prevista per il primo di settembre 2015, atteso che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 23-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015".

Inoltre, il citato decreto n.192. ha disposto, con l'art. 8 comma 3-ter), che la modifica di cui al comma 3-bis

non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suindicato D.L. 192/2014.

La Corte precisa che la disciplina introdotta con la legge 8 novembre 2000, n.328 in tema di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali pone in capo ai comuni la titolarità delle funzioni di erogazione dei servizi sociali a rete, anche tramite l'elaborazione di forme innovative di collaborazione che disciplinano tutte le fasi di erogazione del servizio (accreditamento dei soggetti erogatori, partecipazione e vigilanza dell'amministrazione locale, caratteristiche dei beneficiari).

Si tratta, dunque, di una normativa specifica che abilita le amministrazioni comunali a disciplinare le modalità di erogazione di un servizio pubblico di intervento sociale a beneficio di soggetti svantaggiati.

Di contro, la normativa in tema di acquisizione di beni e servizi, che pone l'obbligo del ricorso al sistema Consip o, in alternativa ai sistemi di e-procurement, ovvero ancora, il ricorso a soggetti aggregatori delle committenze, si applica agli acquisiti di beni, servizi e forniture per i servizi strumentali, in un'ottica limitativa della spesa per i c.d. "consumi intermedi", in esecuzione dei processi di revisione della spesa nel reperimento degli strumenti necessari al perseguimento dei fini istituzionali.

Nell'un caso si disciplina la modalità di erogazione di un servizio pubblico, nell'altro si pongono limitazioni alla

modalità di acquisizione di beni o servizi strumentali.

Giova osservare che la ripartizione concettuale appena illustrata trae un solido fondamento normativo nell'art. 30 del D. Lgs. n.163/2006, a tenore del quale le disposizioni del codice degli appalti, fra le quale si rinviene anche la disciplina delle centrali di committenza, non si applicano alle concessioni di servizi.

In conclusione, il servizio di erogazione dell'assistenza educativa e scolastica soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la citata legge 8 novembre 2000, n. 328.

Consiglio di Stato: Sull'illegittimità degli affidamenti di servizi ulteriori non contemplati dalla convenzione Consip - Sentenza n. 1908 del 14 aprile 2015 (sez. III).

Gli affidamenti di servizi ulteriori, non contemplati dalla convenzione Consip, così come tutte le estensioni dell'oggetto e della durata delle forniture acquisite mediante il ricorso al sistema centralizzato, sono illegittimi perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante.

L'art. 57 c.5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, prevede che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, di pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze, invocate a giustificazione dell'estrema urgenza, non siano imputabili alle stazioni appaltanti.

L'urgenza di provvedere e l'imprevedibilità non devono essere addebitabili in alcun modo alla stazione appaltante per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.

Ministero dell'Interno: Chiarimenti in ordine alla cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio- Circolare n. 6 del 24 aprile 2015.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6/2015 in data 24 aprile 2015 fornisce agli Ufficiali di stato civile ulteriori chiarimenti applicativi in relazione agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, ad integrazione di quanto già precisato con le precedenti circolari n.ri 16 e 19 del 2014.

Di seguito i chiarimenti forniti:

1. Applicabilità dell'istituto di cui all'art. 12 nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi:

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge in esame, in forza della quale è escluso il ricorso all'istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di cui al citato articolo 12 in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo.

Non osta, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.

Ne consegue che, il termine "figlio" ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.

2. Ambito di applicazione dell'articolo 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo

periodo (patti di trasferimento patrimoniale):

Stante la complessità nonché la varietà delle fattispecie riconducibili all'istituto sopra rubricato, appare opportuno rivisitare l'orientamento già espresso con la citata circolare n. 19/2014

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile).

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato

preclusi dalla norma.

Al riguardo, appare opportuno precisare che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.

Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

3. Decorrenza del termine entro cui l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6:

In relazione a quanto rappresentato con la circolare ministeriale n. 16/14, appare utile specificare che il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria (in forza del principio generale, di cui all'art. 136 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione).

4. Possibilità che le parti della convenzione di cui all'art. 6 si avvalgano del medesimo avvocato:

Il dato letterale della disposizione normativa, secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" preclude l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato.

A tal proposito, appare utile chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

Ulteriori informazioni su:

<http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%206%20-%202015.pdf>

Ragioneria generale dello Stato: conto annuale 2014 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - Circolare n. 17 del 24 aprile 2015.

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica la circolare n. 17 del 24 aprile 2015, contenente le istruzioni per l'acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l'anno

2014 (conto annuale).

La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.

Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:

- alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 - comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all'art. 40 bis dello stesso d.lgs. 165 - e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall'ARAN e dal Governo stesso;
- al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
- all'ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti
- all'ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;
- ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
- al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti

legislativi sul pubblico impiego

- al Ministero dell'Interno di predisporre le elaborazioni previste dal d.lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali
- al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse

Termini e Modalità di invio dei dati:

I dati vanno inviati mediante l'utilizzo dell'applicativo SICO con la modalità web o attraverso l'invio di apposito kit excel.

I termini della rilevazione sono fissati dal 29 aprile al 1° giugno 2015.

Tutta la documentazione su:

[http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONEI/CIRCOLARI/2015/Circolare\\_del\\_24\\_aprile\\_2015\\_n\\_17.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_24_aprile_2015_n_17.pdf)